

A white marble statue of a woman, representing the Italian Constitution, stands in a grand, classical architectural setting. She is dressed in a long, flowing gown and has her right arm raised, pointing upwards. The background features a large, arched opening with intricate carvings and a central crest. The overall scene is brightly lit, highlighting the details of the statue and the architecture.

Romano Nicolini

**STORIA
DELLA
COSTITUZIONE
ITALIANA**



*Sergio Mattarella
Presidente della
Repubblica
Italiana*



La Costituzione della Repubblica Italiana

Edizione con note inserite sugli articoli.

Indice:

Principi fondamentali (Art.1-12) pag 7

PARTE I

Diritti e doveri dei cittadini “ 9

TITOLO I -

Rapporti Civili (Art. 13 - 28) “ 9

TITOLO II-

Rapporti etico-sociali (Art. 29 - 34) “ 11

TITOLO III

Rapporti Economici (Art. 35 - 47) “ 13

TITOLO IV -

Rapporti Politici (Art. 48 - 54) “ 15

PARTE II

Ordinamento della Repubblica

Il Parlamento(Art. 55 - 69)

SEZIONE I - Le Camere “ 16

SEZIONE II

La formazione delle leggi (Art. 70-82) ” 19

TITOLO II

Il Presidente della Repubblica

(Art.83-91) “ 21

TITOLO III

- Il Governo “ 23

SEZIONE I

Il Consiglio dei Ministri (Art. 92 - 96) “ 23



Enrico De Nicola

(Napoli, 9 novembre 1877 – Torre del Greco, 1° ottobre 1959) è stato un politico e avvocato italiano, primo presidente della Repubblica Italiana. Fu eletto capo provvisorio dello Stato dall'Assemblea Costituente il 28 giugno 1946 e ricoprì tale carica dal 1° luglio dello stesso anno al 31 dicembre 1947. Il 1° gennaio 1948, a norma della prima disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, esercitò le attribuzioni e assunse il titolo di Presidente della Repubblica Italiana, mantenendoli fino al successivo 12 maggio.

Da presidente della Repubblica Italiana conferì l'incarico ad un solo presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi. Non nominò alcun senatore a vita nel suo breve mandato.

De Nicola ricoprì, inoltre, numerosi altri incarichi pubblici: in particolare, è l'unico ad aver ricoperto sia la carica di presidente del Senato della Repubblica sia quella di presidente della Camera dei deputati. Nella sua vita è stato anche il primo presidente della Corte costituzionale, trovandosi così ad aver ricoperto quattro delle cinque maggiori cariche dello stato.

LA COSTITUZIONE ITALIANA

Sezione II La Pubblica Amministrazione	pag. 24
Sezione III Gli Organi Ausiliari	“ 24
TITOLO IV - La Magistratura	“ 25
SEZIONE I - Ordinamento Giurisdizionale (Art.101-110)	“ 25
SEZIONE II Norme sulla Giuris.zione (Art.111-113)	“ 27
TITOLO V Le Regioni, le Province, i Comuni (art. 114 - 133)	“ 27
TITOLO VI - Garanzie Costituzionali	“ 35
SEZIONE I La Corte Costituzionale (Art.134-137)	“ 35
SEZIONE II Revisione della Costituzione - Leggi Costituzionali (Art.138 - 139)	“ 37
Disposizioni Transitorie e Finali (I - XVIII)	“ 38
Indice delle Leggi di Revisione Costituzionale	“ 42

COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(*Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298*)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana; Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

